

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Un particolare interesse per i risvolti umani e sociali in materia di disciplina dei trattamenti previdenziali, è la reversibilità a favore dei figli maggiorenni dichiarati inabili della pensione fruita dal genitore.

In materia si sono succedute numerose normative di legge, ma quella che più particolarmente deve essere richiamata all'attenzione dei lettori è l'art. 8 della Legge 222/1984 che introducendo un concetto particolarmente restrittivo, ha parlato di invalidi aventi diritto alla reversibilità solo se sono nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Questo concetto ha sostituito quello contenuto nella precedente legge, il D.P.R. 818/1957 all'art. 39, che parlava di invalidi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Vi è un contrasto tra queste due norme: una parla di attività lavorativa e l'altra parla di proficuo lavoro: la legge del 1984 è successiva ed appare chiaramente restrittiva e limitativa.

Bisogna però tener presente il mondo dell'invalido civile e quello dell'invalido psichico.

L'invalido psichico ha tutto un proprio particolare mondo nel quale viene ad inserirsi e nel quale viene ad incidere la sua menomazione. Queste menomazioni, specie dopo i recenti studi medici, incidono complessivamente e continuamente. Il malato psichico ha un andamento della malattia ondulante: vi sono dei momenti in cui sta normalmente bene e dei momenti in cui esce dalla normalità, ma questo uscire dalla normalità non significa che egli sia da considerarsi sempre completamente fuori dalla normalità.

Né d'altra parte questo significa che l'invalido sia una persona che non deve poter avere delle facilitazioni se non quando si trova in quella condizione di particolare inabilità assoluta aggravata.

Ecco quindi che i due concetti fatti propri dalle norme legislative e che abbiamo visto sopra, "proficuo lavoro" e "impossibilità a svolgere alcuna attività lavorativa", devono essere rapportati al concetto che forse può sembrare molto più aperto, ma che senz'altro è più aderente alla realtà, di semplice e proficuo lavoro.

L'invalido civile psichico può lavorare, quando vuole lavorare, e non lo si deve considerare senz'altro non meritevole di assistenza particolare, qualora la sua personalità si sposta dal poter svolgere permanentemente un proficuo lavoro a quello di soggetto che non può svolgere attività lavorativa in continuità.

Se i lettori sono d'accordo potrà essere svolta una campagna sia giornalistica sia nelle sedi legislative, perché questa ingiusta discriminazione venga cancellata e venga fatta una precisa norma di legge che preveda per tutti i figli invalidi psichici di fruire della pensione di reversibilità guadagnata con il proprio lavoro dai genitori senza che vi sia alcuna discriminazione.

Luigi de Luca